

Assegno divorzile: i principi generali e un caso classico

Con quali criteri si calcola l'assegno di divorzio? Come può variare il suo importo rispetto all'assegno di mantenimento riconosciuto con la separazione?

In questo precedente articolo:

<https://www.storaristudiolegale.it/blog/separazione-e-assegno-di-mantenimento>

si è trattato dell'assegno di mantenimento che può essere riconosciuto al coniuge economicamente debole con la separazione.

Con il divorzio si estinguono il vincolo coniugale e tutti i doveri connessi (fermi e inalterati i doveri genitoriali), salvo il caso in cui il giudice ponga a carico di un coniuge l'obbligo di corrispondere un assegno periodico a favore dell'altro *“quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”* (articolo 5, legge n. 898/1970).

L'assegno di divorzio è calcolato *“tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”* (articolo 5, legge n. 898/1970).

Negli ultimi due anni la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte sui criteri di quantificazione dell'assegno di divorzio; da ultimo, il **7 maggio 2019, con sentenza n. 12021, ha ribadito l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite del 2018** secondo cui il **“tenore di vita goduto durante il matrimonio”** – che ha costituito fin dagli anni novanta il cuore delle controversie in materia – è **solo uno dei criteri** di cui tener conto, sia in fase di riconoscimento del diritto all'assegno che in fase di sua quantificazione (Cass., S.U., n. 18287/2018).

*“Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una **valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto**”* (Cass. n. 12021/2019).

*

L'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione e quello riconosciuto in sede di divorzio **possono prevedere importi diversi**, anche in considerazione del **tempo** eventualmente trascorso fra i due procedimenti e dei **mutamenti di fatto** in grado di incidere sulla **valutazione delle "condizioni dei coniugi"**. Al riguardo rilevano anche **condizioni di natura personale**, fra cui ad esempio: la formazione di un nuovo nucleo familiare da parte del richiedente, che può escludere il suo diritto a ricevere l'assegno (da ultimo, v. Cass. n. 5974/2019) o la sopravvenuta nascita di un figlio del coniuge obbligato, che impone di considerare come preminenti i connessi obblighi di mantenimento a suo carico.

Un caso classico:

- matrimonio di lunga durata in regime di comunione dei beni;
- il marito si dedica con successo all'attività professionale, garantendo alla famiglia un elevato tenore di vita; la moglie, casalinga, si dedica personalmente alla cura dei figli e della casa, rinunciando alle proprie aspirazioni professionali, nonché alle correlative prospettive pensionistiche;
- in sede di separazione, i coniugi dividono il patrimonio comune (anche il ricavato della vendita della casa familiare viene equamente diviso) e convengono un assegno di mantenimento di importo molto elevato in considerazione del reddito netto mensile del marito;
- dopo oltre dieci anni dalla separazione i coniugi avviano il giudizio di divorzio;
- nel frattempo, il marito accede alla pensione, il suo reddito si riduce drasticamente e nuove spese essenziali gli si impongono;
- la moglie non percepisce la pensione (non avendo lavorato nel corso della vita) ma al momento del divorzio possiede i beni mobili e immobili che le sono stati attribuiti per effetto dello scioglimento della comunione e in esecuzione degli accordi di separazione.

In tal caso, nell'ottica di riequilibrare i rapporti patrimoniali fra le parti in sede di divorzio, il giudice si interroga sull'opportunità di riconoscere un assegno di divorzio ridotto rispetto a quello di mantenimento ovvero addirittura di negarlo quando al tempo del procedimento di divorzio "*non vi sia (più) disparità*" fra le condizioni patrimoniali delle parti; quest'ultima drastica soluzione è proprio quella accolta di recente dal Tribunale di Pavia (sentenza 27 luglio 2018, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, n. 1, p. 122).

*

Si declina qualsiasi responsabilità in merito alle informazioni qui rese, che i lettori sono onerati di verificare nell'interesse proprio e dei terzi con cui le condividono.

Tutti i diritti sono dei rispettivi proprietari.

L'articolo è consultabile anche sul sito dello studio, sezione blog, al link:
<https://www.storaristudiolegale.it/posts>